

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1992/2003 DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2003

**che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(4)</sup> (in seguito denominato «regolamento sul marchio comunitario»), fondato sull'articolo 308 del trattato, ha lo scopo di creare un mercato che funzioni correttamente ed offra condizioni simili a quelle di un mercato nazionale. Per creare un mercato siffatto e per unificarlo ulteriormente, detto regolamento ha istituito il sistema del marchio comunitario in virtù del quale le imprese possono, mediante una procedura unica, ottenere marchi comunitari che godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità europea.
- (2) La Conferenza diplomatica per la conclusione del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ha adottato a Madrid, il 27 giugno 1989, il protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi (in seguito denominato «protocollo di Madrid»).
- (3) Il protocollo di Madrid è stato adottato per introdurre taluni nuovi elementi nel sistema di registrazione internazionale dei marchi creato dall'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi del 14 aprile 1891 e successive modifiche (in seguito denominata «Intesa di Madrid») <sup>(5)</sup>.
- (4) Rispetto all'Intesa di Madrid, il protocollo di Madrid ha introdotto nell'articolo 14 un'innovazione fondamentale, vale a dire la possibilità che un'organizzazione intergovernativa che disponga di un ufficio regionale per la registrazione dei marchi con efficacia estesa a tutto il territorio dell'organizzazione diventi parte del protocollo di Madrid.

(5) Il protocollo di Madrid è entrato in vigore il 1° dicembre 1995 ed è diventato operativo il 1° aprile 1996, data in cui è diventato a sua volta operativo il sistema del marchio comunitario.

(6) Il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale dei marchi istituito dal protocollo di Madrid sono complementari. Di conseguenza, per far sì che le imprese traggano beneficio dal sistema del marchio comunitario attraverso il protocollo di Madrid e viceversa è necessario consentire ai richiedenti e ai titolari del marchio comunitario di far domanda di protezione internazionale per i loro marchi mediante il deposito di una domanda internazionale ai sensi del protocollo di Madrid e, specularmente, è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di Madrid di chiedere la protezione del proprio marchio in forza del sistema del marchio comunitario.

(7) Inoltre, l'istituzione di un collegamento tra il sistema del marchio comunitario e il sistema di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid promuoverà uno sviluppo armonioso delle attività economiche, eliminerà le distorsioni di concorrenza, ridurrà i costi e migliorerà il livello d'integrazione e di funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, l'adesione della Comunità al protocollo di Madrid è necessaria per rendere più attraente il sistema del marchio comunitario.

(8) Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio, su proposta della Commissione <sup>(6)</sup>, ha approvato il protocollo di Madrid ed ha autorizzato il presidente del Consiglio a depositare lo strumento di adesione presso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI/WIPO) fin dalla data in cui il Consiglio avrà adottato le misure necessarie a rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid. Il presente regolamento contiene tali misure.

<sup>(1)</sup> GU C 300 del 10.10.1996, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU C 127 del 2.6.1997, pag. 251.

<sup>(3)</sup> GU C 89 del 19.3.1997, pag. 14.

<sup>(4)</sup> GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1653/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 36).

<sup>(5)</sup> Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 2 ottobre 1979.

<sup>(6)</sup> Proposta di decisione del Consiglio che approva l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, presentata dalla Commissione (GU C 293 del 5.10.1996, pag. 11).